



TRIBUNALE DI PISA

P.zza della Repubblica – tel. 050 513711 tribunale.pisa@giustizia.it

Oggetto: Contributo unificato in caso di mutamento di rito ex art. 667 cpc

Il foglio informativo n° 1 del 2021 prevede che:

“In materia locatizia l’opposizione svolta dall’intimato introduce, ai sensi dell’art. 667 cpc, un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l’adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 cpc. Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento di rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all’art. 13, comma 1, TUSG, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell’art. 13 comma 3 del d.p.r 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati) e l’eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti dalla legge”.

Ne consegue che l’orientamento, di cui alla nota ministeriale del 28.06.2005, che sosteneva l’unicità dei procedimenti di sfratto a cognizione sommaria con quelli a cognizione piena (ex art. 667 cpc) risulta superato. Per tale motivo il contributo unificato nella fase dell’opposizione non è più esente.

A seguito di ciò questo Ufficio, in ottemperanza a quanto comunicato dal Ministero, dispone che, in caso di opposizione ex art. 667 cpc, promossa dall’intimato previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 cpc, all’atto dell’apertura del nuovo procedimento la cancelleria competente verifichi l’effettivo pagamento del contributo unificato per intero e dei diritti forfettizzati da parte dell’opponente. In difetto di pagamento la Cancelleria provvederà ad avviare l’attività di riscossione.

Si comunichi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, alla Presidente di Sezione Civile, alla cancelleria competente e si dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale e sul canale Telegram.

Pisa, lì 05.05.2023

La dirigente
Anna Maria Chieffo